



## **Città metropolitana di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n.4504/2016 del 23/05/2016

Prot. n.111863/2016 del 23/05/2016  
Fasc.9.9 / 2008 / 226

**Oggetto: Galli S.r.l.. Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC sita in Senago (MI) - Via Costa n. 7.**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

##### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

**Richiamati:**

- l'art. 51 dello Statuto della Città metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano, approvato con Delibera del Presidente Rep. N° 22/2014 Prot. N° 221130/2014 Tit./Anno/Fasc. 1.10/2014/16;

**Visti** gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n.43/2015 del 19.11.2015);

**Visto** il Codice di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con Del. G.P. n. 509/2013 del 17/12/2013;

**Richiamato** il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018*";

**Dato atto** che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso;

**Atteso** che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;

**Considerato** che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

**Richiamata** la Direttiva n. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Direttore Generale;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti rilasciati dalla Regione Lombardia:

- n. 6872 del 9.07.2010 di compatibilità ambientale, con prescrizioni, per le modifiche da apportare all'impianto ubicato in Senago (MI) - Via Costa n. 7.
- n. 2850 del 14.04.2015 di proroga, ai sensi dell'art 26, comma 3, del d.lgs. 152/2006 - di due anni, e quindi fino al 15 agosto 2017, del termine per la realizzazione delle opere di cui al decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 6872 del 09.07.2010.

**Rilevato** che l'Impresa Galli S.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica della capacità impiantistica comportante il superamento dei valori soglia di cui al punto 5., dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/06 per l'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, operante in procedura ordinaria ex art. 208, del d.lgs. 152/06, ubicato in Senago (MI) - Via Costa n. 7 ed ha inviato la ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti (acconto pari a 1.000 euro e saldo pari a 5.098,75 euro).

**Richiamato** il Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016 del Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale avente ad oggetto "*Secondo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate depositate presso il Settore rifiuti, Bonifiche e A.I.A. per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche*" che consente di riconteggiare i tempi di conclusione dei provvedimenti arretrati partendo dalla

data di emanazione del decreto stesso;

**Considerato** che il presente procedimento rientra tra le tipologie previste dal sopracitato Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016;

**Avuto riguardo** agli esiti della seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della l. 241/90 e s.m.i., nel corso della quale è stato valutato e discusso l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico predisposto da A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza. La Conferenza di Servizi ha preso atto della valutazione tecnica positiva di A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, del parere tecnico favorevole dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, del parere tecnico con prescrizioni di Amiacque S.r.l., del parere favorevole del Comune di Senago, del parere tecnico favorevole dell'A.T.S della Città metropolitana di Mialno (ex ASL Milano 1), del parere tecnico favorevole della Città metropolitana di Milano ed ha approvato l'Allegato Tecnico redatto da A.R.P.A. così come modificato e discusso nel corso della conferenza di servizi. La Conferenza ha dato mandato alla Città metropolitana di Milano di concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale.

**Fatto presente** che in data 1.02.2016 (prot. 20445 dell'1.02.2016) l'Impresa Galli S.r.l. ha trasmesso la relazione richiesta in sede di seconda conferenza di servizi, oltre ad alcune considerazioni sulle decisioni prese dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi in merito ad alcune prescrizioni impartite all'Impresa.

**Dato atto** che il 16.02.2016 (prot. 33184) la Città metropolitana di Milano ha richiesto all'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano e ad Amiacque il parere in merito alla suddetta documentazione e che lo stesso è pervenuto in data 23.02.2016 (prot. 39438). Nella citata nota l'Ufficio d'Ambito ha espresso parere favorevole al mantenimento dello scarico ed ha comunicato che la prescrizione n. 5.7.2 del parere di Amiacque del 18.11.2015 si considera superata, mentre ribadisce la necessità che, come disposto dalla prescrizione n. 5.7.1, lo scarico delle acque meteoriche volanizzate avvenga con portata non superiore a 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata.

**Fatto presente**, in merito alle richieste dell'Impresa del 16.02.2016 (prot. 33184), che il permesso di costruire per le opere edilizie da realizzarsi relative al sistema idrico verrà sostituito dal presente provvedimento di A.I.A.. Si riconferma inoltre l'Allegato tecnico approvato in sede di conferenza ritenendo vigenti e applicabili le indicazioni contenute nella regolamentazione regionale, in particolare la DGG 36/98, condividendone i presupposti tecnici di riferimento.

**Atteso** che la modifica dell'art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. 152/06, introdotta dall'art. 49 della l. 221/2015 ("Collegato ambientale"), prevede che *"le miscele non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge"* pertanto vengono eliminate le prescrizioni relative alla miscelazione non in deroga dall'Allegato tecnico approvato in sede di seconda conferenza di servizi;

**Fatto rilevare** che il d.lgs. 152/06, all'art 29-quater, comma 11, stabilisce che *"le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali [rif.to punto 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto)]. ... omissis ..."* e pertanto come stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

**Richiamate** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

**Tutto ciò premesso,**

## **AUTORIZZA**

- ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Galli S.r.l. con sede legale in Senago (MI) - Via Costa n. 7 alla realizzazione delle opere edilizie relative al sistema idrico ed all'esercizio delle attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC da ubicarsi in Senago (MI) - Via Costa n. 7, alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico approvato in sede di seconda conferenza di servizi e le planimetrie Tav. P04 e Tav. P05, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni ed alle condizioni sopra indicate.

## **DISPONE**

1. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, essendo stata presentata ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, ai sensi del comma c. 11 del suddetto articolo sostituirà le seguenti autorizzazioni ambientali che devono essere ottenute per la gestione dell'installazione IPPC:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del d.lgs. 152/06);
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (capo II, del titolo IV della Parte terza);
  - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208);
2. che il presente provvedimento produce gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 costituisce titolo per la realizzazione delle opere edilizie;
3. gli interventi edilizi riguardanti l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche e le prescrizioni individuate dall'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
4. che prima dell'avvio delle operazioni di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'Impresa dovrà presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, alla Città metropolitana di Milano una garanzia finanziaria per un importo pari ad euro in € 108.920,33= calcolato con il criterio riportato nell'Allegato tecnico al presente provvedimento;
5. che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
6. che le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
7. con l'entrata in vigore della piena efficacia del presente provvedimento decade l'Autorizzazione Unica ex artt. 208 e 209 del d.lgs. 152/06 per l'impianto ubicato in Senago (MI), Via Costa n. 7;
8. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
9. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 12 anni da rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

10. che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
11. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni.
12. l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali, sia regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
13. ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dell'ARPA della Lombardia;
14. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al DPR 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
15. che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

#### **FA SALVE**

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

#### **INFORMA**

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che, il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla l. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

### **DISPONE**

- la notifica via PEC del presente provvedimento all'Impresa Galli S.r.l. ([gallisrl@gigapec.it](mailto:gallisrl@gigapec.it)), nonché il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza,:
  - al Comune di Senago (MI) [postacertificata@comune.senago.legalmail.it](mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it);
  - all'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano [atocittametropolitanadimilano@legalmail.it](mailto:atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
  - all'A.T.S. della Città metropolitana di Milano - Dipartimento di Prevenzione medico [protocollo.generale@pec.aslmi1.it](mailto:protocollo.generale@pec.aslmi1.it);
- e, per gli adempimenti di controllo all'A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza [dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it) ed Amiacque S.r.l. [amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it);
- la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line".

**IL DIRETTORE DEL  
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E  
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Giulia Garavaglia

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01140587454451

€ 1,00: 01111352751115 (€ 2,00) - 01111352751104 (€ 2,00)